

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE – UFFICIO FALLIMENTI
PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

R.G. n. 36-1/2023

Giudice Dott. Stefano Cantone

Udienza 14 maggio 2024

NOTE INTEGRATIVE

Con provvedimento del 23 gennaio 2024, il Giudice designato ha rilevato criticità in ordine alla meritevolezza dei ricorrenti, al *quantum debeatur* nonché in merito alla prededuzione.

In particolare, il magistrato ha evidenziato:

- 1) che, dalla documentazione in atti è emersa una quota non trascurabile di spese mensili sostenute dai coniugi [REDACTED], nel periodo compreso tra il 25/1/2022 e il 31/01/2023, per beni e servizi non rientranti tra quelli di prima necessità, per un importo mensile di circa 250,00;
- 2) che risultano, altresì, numerosi prelievi di danaro, talvolta di importo elevato, che non trovano giustificazione nella documentazione in atti;
- 3) che, in ragione di quanto sopra e ai fini dell'eventuale omologa, andrebbe sensibilmente incrementato l'importo messo a disposizione del piano (ad esempio riducendo della metà quelle mensili relative ad abbigliamento e calzature e espungendo quelle genericamente indicate come "altri beni o servizi" di € 89,00);
- 4) che non risulta adeguatamente illustrata la ragione per cui le quote del TFR della Signora [REDACTED] non siano state, neppure in parte, destinate all'adempimento dei debiti pregressi;
- 5) Che vi è una sproporzione nel quantum dei compensi richiesti dal legale dei ricorrenti, "figura non necessaria per legge" e che l'importo complessivo della prededuzione supera il 20% del totale che i debitori mettono a disposizione del ceto creditorio;
- 6) Che, in particolare, il compenso del legale va determinato applicando lo scaglione compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 ed applicando la competenza "volontaria giurisdizione"

Tanto premesso e considerato, il Giudice ha fissato l'udienza del 27 febbraio 2024 ore 11,00 al fine di instaurare il contraddittorio sui punti di cui in parte motiva e consentire alle parti di depositare le integrazioni richieste /rimodulare in aumento il *quantum* offerto al ceto creditorio.

All'udienza del 27 febbraio 2024, il Giudice ha accolto la richiesta di rinvio formulata dal difensore dei ricorrenti e ha fissato l'udienza del 26 marzo per il prosieguo.

Successivamente, a seguito del deposito, da parte della scrivente, di altra istanza di rinvio, motivata dall'avvenuta modifica dei redditi del nucleo familiare, è stata disposta l'udienza del 14 maggio 2024.

Si procederà di seguito ad analizzare, punto per punto, le osservazioni formulate dall'Ill.mo Giudice nel provvedimento del 23 gennaio 2024, al fine di chiarire le reali dinamiche che hanno caratterizzato la vicenda che qui ci occupa.

Con specifico riferimento al primo aspetto, occorre evidenziare che, così come risulta dalla documentazione in atti, nel 2022 anche la Sig.ra [REDACTED] lavorava e, in quel periodo, ci si accingeva a redigere la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti.

Pertanto, il nucleo familiare poteva contare su due stipendi ed è riuscito a concedersi qualche spesa extra. È chiaro, in ogni caso, che pur destinando l'importo mensile di € 250,00 al ceto creditorio, non sarebbe riuscito a risanare la grave situazione debitoria che si era venuta a creare.

Dopo il licenziamento della Sig.ra [REDACTED] e dopo la cessazione dell'erogazione della Naspi alla stessa, a far data da agosto 2023, evidentemente, la condizione economica dei ricorrenti è notevolmente peggiorata.

In merito, poi, al punto n. 2 della narrativa che precede, giova rilevare che i coniugi [REDACTED] sostengono anche spese mensili non documentate, come, ad esempio, i costi per gli insegnanti del doposcuola di [REDACTED] e [REDACTED].

Tali spese non possono, certamente, essere considerate voluttuarie, atteso che sono riferite alla crescita psicofisica dei bambini che hanno, peraltro, necessità di supporto a causa di gravi lacune scolastiche da colmare.

I prelievi di danaro, pertanto, trovano giustificazione (anche) nella necessità di pagare in contanti gli insegnanti del doposcuola.

Nelle more del giudizio si sono verificate modifiche sostanziali nei redditi dei coniugi [REDACTED].

In particolare, il Sig. [REDACTED] è stato assunto dalla Società *Blufferries S.r.l. Ferrovie dello Stato* con la qualifica di marinaio e la sua retribuzione base è pari a € 1.400,00.

Tuttavia, in considerazione delle varie indennità dovute, soprattutto, al lavoro straordinario svolto dal ricorrente, dalla Certificazione Unica si ricava uno stipendio che mediamente ammonta a circa € 2.000,00 al mese.

Occorre, pertanto, stimare la retribuzione mensile in € 1.700,00 (calcolata attraverso la media degli importi sopra menzionati).

I nuovi redditi del nucleo familiare, diventano, così, complessivamente pari a € 2.505,00 (€ 1.700,00 stipendio del Sig. [REDACTED] e € 805,00 a titolo di assegni familiari).

Giova precisare che la Sig.ra [REDACTED] **non percepisce più alcunché a titolo di Naspi (da agosto 2023).**

Le spese mensili necessarie per i fabbisogni familiari ammontano a € 1.905,00, giusto prospetto trasmesso al gestore della crisi.

Dunque, detraendo dai redditi totali (€ 2.505,00) le spese mensili del nucleo familiare (€ 1.905,00), si ottiene l'importo di € 600,00, che i ricorrenti mettono a disposizione del piano di ristrutturazione dei debiti quale rata mensile, in luogo della somma precedentemente offerta che era pari a € 373,00.

I coniugi [REDACTED], inoltre, si impegnano ad accantonare la quota di € 2.000,00, che corrisponderanno nel mese di agosto 2024.

In merito al punto n. 4 si ritiene opportuno rilevare che le cifre del T.F.R., di importo esiguo, sono state destinate alle esigenze familiari, atteso che è venuto meno lo stipendio della Sig.ra [REDACTED] e che, in quel periodo, è nato il terzo figlio [REDACTED].

Con riferimento, infine, ai punti 5) e 6) occorre precisare quanto segue.

La scrivente ha depositato un preavviso di parcella ridotto quasi del 50% rispetto a quello liquidabile in base alla normativa vigente e, precisamente, in base al D.M. n. 147 del 13/08/2022.

In particolare è stato selezionato il valore minimo della voce relativa ai giudizi innanzi al Tribunale Ordinario e scaglione di riferimento del valore della causa compreso tra i 52.001,00 e € 260.000,00 in considerazione del fatto che il debito complessivo della procedura è pari a € 195.302,82.

Applicando i criteri suesposti il compenso è risultato essere pari a € 8.109,80.

Tuttavia, in considerazione della grave situazione debitoria, l'importo è stato ridotto a € 4.500,00 oltre accessori e spese.

Nel provvedimento del 23 gennaio 2024, invece, si indicano, quali criteri per determinare il compenso del legale, quello della competenza della "*Volontaria Giurisdizione*" e quello dello scaglione compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00.

Seguendo tali indicazioni, si ottiene un compenso pari a € 1.168,00 quale valore minimo e € 2.336,00 quale valore medio.

La scrivente, pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito dal magistrato, ricalcola il proprio compenso in € 2.336,00.

Orbene, alla luce di quanto finora esposto nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che la rata congrua del piano possa essere quantificata in € 600,00/mese per 74 rate, oltre l'importo di 2.000,00 che sarà corrisposto nel mese di agosto 2024 e oltre l'ultima rata pari a € 246,00, così raggiungendo un importo complessivo di € 46.646,00, da offrire al ceto creditorio.

Reggio Calabria li 10 maggio 2024

Avv. Maria Laura Chiofalo

